



COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER GLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

- R.D. 18 GIUGNO 1931, N.773 “APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA”
- R.D. 6 MAGGIO 1940, N.635 “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL TESTO UNICO 18 GIUGNO 1931 N.773”
- D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N.616 “ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL’ART.1 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1975, N.382” (ART.19)
- D.M. 19 AGOSTO 1996 “APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO”
- D.P.R. 28 MAGGIO 2001 N.311 “REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AD AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DISCIPLINATE DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA “

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 22/01/2015

Art. 1 - Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento viene emanato in applicazione delle norme in materia pubblici spettacoli e trattenimenti, di cui:

- al T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/1931, n.773 e successive modificazioni ed integrazioni;
- al Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635 e successive modificazioni ed integrazioni;
- al Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S., approvato con D.P.R. 28.5.2001, n. 311;
- ad ogni altra disposizione di legge, diretta o connessa, vigente in materia.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento deve intendersi:

- per spettacoli : quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es. cinema, teatro, concerti, sfilate di moda, competizioni sportive);
- per trattenimenti : quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);
- per manifestazioni temporanee : le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato, in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- per allestimenti temporanei : le strutture ed impianti installati per un periodo di tempo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- per locali : l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- per attività di spettacolo viaggiante : le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, giusto il D.M. 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante";
- per attrazione dello spettacolo viaggiante: ogni singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.), giusto il D.M. 18 maggio 2007;
- squadra di sorveglianza della manifestazione : è costituita da addetti alla lotta antincendio, incaricati di assicurare, tra l'altro - durante l'attività - l'osservanza delle condizioni di esercizio imposte dall'Autorità competente ai fini della sicurezza;
- per Commissione : la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Art. 3 - Licenza di spettacoli e trattenimenti pubblici

1. Lo svolgimento di pubblici spettacoli e trattenimenti, così come l'apertura di edifici, locali o impianti stabilmente destinati a tali manifestazioni, sono soggetti ad autorizzazione comunale.

2. Le attività che rientrano nella categoria del pubblico spettacolo o trattenimento, sono autorizzate dal Comune mediante la concessione di apposita licenza di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S..

3. I soggetti richiedenti una licenza di pubblico spettacolo dovranno presentare una formale istanza di autorizzazione, mediante un modello unico predisposto dal Comune, entro il 30° giorno precedente all'inizio delle attività. Per gli eventi con un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita da una Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

4. Gli allestimenti temporanei e i locali destinati alla realizzazione di pubblici spettacoli e trattenimenti, inoltre, sono soggetti alle verifiche e agli accertamenti di vigilanza di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. relativi all'agibilità dei locali.

5. Al fine di ottenere l'agibilità ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S., per i locali rientranti nella sfera di competenza della Commissione, il richiedente deve presentare apposita domanda, almeno 30 giorni prima della data per la quale viene richiesto:

a) per ottenere il parere sul progetto (articolo 141, comma 1, lettera a) del regolamento T.U.L.P.S.):

- per nuova realizzazione,

- per sostanziali modifiche allo stato esistente, anche per adeguamenti a disposizioni di legge;

b) per ottenere la licenza di agibilità, previo sopralluogo della Commissione di vigilanza, se previsto.

Per gli allestimenti temporanei la domanda è unica.

6. Per il rilascio della licenza di agibilità ex articolo 80 del T.U.L.P.S. non è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal T.U.L.P.S., trattandosi non di licenza che abilita all'esercizio dell'attività, ma di atto attestante la regolarità dei locali sotto il profilo della sicurezza.

7. Le manifestazioni dovranno osservare, in generale, le specifiche regole tecniche all'uopo previste (in materia antincendio, sanitaria, impiantistica, impatto acustico, ecc.) nonché gli accorgimenti previsti dalle norme di buona tecnica e/o dalle indicazioni del costruttore di strutture e/o apparecchiature.

8. Sono esenti dall'obbligo di licenza le feste private che non siano palesemente pubblicizzate a mezzo locandine o comunicate in giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinate, anche con inviti, ad un'indifferenziata generalità di soggetti.

9. Qualsiasi attività di spettacolo o trattenimento pubblico, indipendentemente dall'assoggettamento o meno alla licenze di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., può essere svolta solo se conforme alla normativa inerente l'impatto acustico e, precisamente, a quanto disposto dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose ove sono previsti i limiti di rumore, gli orari da rispettare, la documentazione necessaria nonché le eventuali deroghe che possono essere rilasciate dal Responsabile dei Servizi Tecnici.

Art. 4 - Spettacoli o trattenimenti esenti da richiesta di autorizzazioni/licenze

1. Non è richiesta alcuna autorizzazione o licenza per lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali all'interno di pubblici esercizi, purché non assumano la valenza imprenditoriale e che non abbiano le caratteristiche di pubblico spettacolo, salvo quanto disposto in materia di impatto acustico dal vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.

2. Un piccolo trattenimento o spettacolo effettuato presso pubblici esercizi, ha valenza imprenditoriale, e pertanto resta soggetto a licenza di pubblica sicurezza, in presenza di uno o più dei seguenti elementi:

- a) il pagamento di un biglietto di ingresso,
- b) la complessità di strumentazione tecnica e di dotazioni elettriche a servizio dell'intrattenimento,
- c) l'allestimento di spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.),
- d) la partecipazione di complessi musicali di fama,
- e) l'ampia pubblicizzazione dell'evento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione.

3. Nessuna autorizzazione o licenza comunale è richiesta per le riunioni a scopo di divertimento o di passatempo presso privati e/o circoli sia riservate ai soci, sia aperte al pubblico, qualora per quest'ultime risulti l'ingresso libero e gratuito e che la riunione e/o lo spettacolo non siano stati indetti nell'esercizio di una vera e propria attività imprenditoriale.

4. L'organizzazione di piccoli spettacoli e/o trattenimenti musicali e danzanti per la propria clientela allestiti per specifiche ricorrenze (es. festa dell'ultimo dell'anno) da parte di pubblici esercizi di cui al presente articolo, sempreché rappresentino un'attività solo accessoria rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande, non comporta la necessità della licenza comunale, salvo quanto disposto in materia di impatto acustico dal vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.

Art. 5 - Competenze di vigilanza della Commissione

1. I compiti della Commissione comunale di vigilanza riguardano la verifica dei locali cinematografici o teatrali e per spettacoli viaggianti di capienza inferiore a 1.300 spettatori, aperti al pubblico, e per gli altri locali o impianti con capienza inferiore a 5.000 spettatori, quali:

- a) teatri,
- b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti,
- c) cinematografi,
- d) cinema-teatri e cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere,
- e) auditori e sale convegni,
- f) locali di trattenimento, intesi come locali specifici, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento non occasionale di spettacoli o trattenimenti,

- g) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club,
- h) parchi di divertimento,
- i) circhi,
- j) luoghi all'aperto, delimitati o circoscritti con recinzioni, barriere, pannelli o altre soluzioni similari non facilmente rimovibili, allestiti per spettacoli e trattenimenti in genere, fatto salvo quanto previsto al successivo comma,
- k) locali multiuso, cioè locali adibiti ordinariamente ad attività non spettacolistiche o di trattenimento, ma utilizzati occasionalmente per dette attività,
- l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse,
- m) impianti sportivi in genere di cui al Decreto Ministero dell'Interno 18 marzo 1996.

2. Diversamente, con capienze superiori a quanto sopra indicato, la competenza a riguardo è della Commissione Provinciale di Vigilanza.

3. Sono esclusi dai compiti di vigilanza della Commissione:

a. circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati. Devono peraltro ritenersi assoggettati al regime autorizzatorio di cui all'art. 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e quindi soggetti anche al controllo della Commissione, le attività che, pur se svolte in locali asseriti come privati e non aperti al pubblico, svolgano una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio, cariche elettive così come previsto dall'articolo 148 comma 8 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni. In particolare possono essere presi in considerazione anche i seguenti elementi:

a1. pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;

a2. pubblicità dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;

a3. strutturazione del locale e delle attrezzature tale da apparire prevalente l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di una attività di natura palesemente imprenditoriale;

a4. rilevante numero di persone che accedono ai locali del circolo rispetto alle specifiche finalità istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati per i locali di spettacolo e di intrattenimento in genere dalla vigente normativa in materia antincendio;

b. esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nei quali vengono effettuati piccoli intrattenimenti musicali, senza ballo, in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento;

c. fiere in cui si esercita il commercio su aree pubbliche, e sagre in cui si esercita anche la somministrazione di alimenti e bevande e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento;

- d. mostre, esposizioni di rarità, persone, animali o altri oggetti di curiosità, di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., anche effettuate in locali chiusi, che non sono di per sé qualificabili come locali di pubblico spettacolo o trattenimento;
- e. palestre, scuole di danza o simili, laddove non siano utilizzate per finalità di pubblico spettacolo o trattenimento con accesso indiscriminato del pubblico;
- f. piscine in cui si svolgono esclusivamente attività sportive e di istruzione della pratica sportiva nelle quali non vi è accesso indiscriminato del pubblico.
- g. luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc), per un massimo di 200 partecipanti, per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali. In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico e che vengano prodotte le relative certificazioni di corretto montaggio ed esecuzione a regola d'arte degli impianti;
- h. allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc.) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo.

4. Sono comunque escluse dall'obbligo del parere della Commissione le attività per le quali non sia previsto il rilascio dell'agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S..

5. Nei predetti casi di esclusione della vigilanza della Commissione, allorché l'attività sia comunque assoggettata al rilascio della licenza di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. o ad altra autorizzazione comunale oppure a S.C.I.A., deve essere presentata, a corredo della domanda o della S.C.I.A., la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici a firma del tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 ed altra eventuale documentazione tecnica relativa alla sicurezza delle strutture installate.

Art. 6 - Locali ed impianti a carattere permanente con capienza superiore alle 200 persone

1. Per i locali in cui si svolga attività di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva superiore alle 200 persone è necessario presentare alla Commissione, la seguente documentazione:

- a) elaborati grafici a firma di un tecnico abilitato comprensivi di: planimetria in scala 1:1000 o 1:500, dalla quale risulti l'ubicazione del fabbricato; le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco; la destinazione delle aree circostanti; il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche; una pianta in scala 1:100 o 1:200 del locale in progetto, evidenziante: la destinazione d'uso di ogni ambiente pertinente e non; la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi; gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro; la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti; l'ubicazione dei servizi igienici; i dispositivi di sicurezza antincendio.
- b) relazione tecnica descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, in grado di evidenziare: il tipo di spettacolo e/o intrattenimento; le modalità di svolgimento; l'affollamento previsto; l'ottemperanza alla normativa prevista dalla vigente normativa in materia antincendio e in

particolare dalla regola tecnica allegata al Decreto del Ministero dell'Interno del 19/08/1996; le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità ai criteri previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno del 26/06/1984 e dai D.M. 10/03/2005 e D.M. 15/03/2005; i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le indicazioni previste dal D.M. 16/02/2007 e D.M. 09/03/2007; la descrizione degli interventi strutturali, se previsti, e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;

- c) progetto dell'impianto antincendio e di segnalazione incendi ove previsto;
- d) per le strutture, è necessario predisporre una descrizione generale di ogni tipo di struttura installata, firmata da un tecnico abilitato, indicante: i materiali di utilizzo, i carichi e sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda; le modalità di ancoraggio e/o di controvento; la dichiarazione di idoneità delle strutture ai carichi previsti; lo schema delle caratteristiche dimensionali di tutte le strutture installate;
- e) progetto per l'impianto elettrico da realizzare, a firma di un tecnico abilitato, comprendente: lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento; gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati i punti di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste; nonché i pulsanti di sgancio totale dell'alimentazione elettrica, da posizionare all'esterno dell'attività, ed il quadro generale da installarsi in un ambiente protetto contro gli incendi; il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete a terra; la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e dei componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione o dichiarazione sostitutiva nei casi non previsti;
- f) schemi e relazione degli impianti di condizionamento estivo ed invernale, nei quali siano evidenziati: le condotte di mandata e di ripresa; il posizionamento della presa d'aria; le caratteristiche termoigrometriche garantite; le caratteristiche della filtrazione dell'aria; il tipo e la posizione dei generatori termici refrigeranti; il tipo e la quantità del fluido frigorigeno utilizzato; la posizione e il funzionamento dell'U.T.A.; lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del sistema di condizionamento e ventilazione; la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermiche sulle strutture di compartimentazione;
- g) la relazione di previsione dell'impatto acustico in base alle disposizioni indicate nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose;
- h) superando i 100 posti il locale è sottoposto a quanto previsto dalla vigente normativa in materia antincendio.

2. All'atto del sopralluogo sarà necessario produrre la seguente documentazione:

- a) certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di arredo e di rivestimento posti in opera, corredati dalla dichiarazione di conformità e di una dichiarazione attestante che sono state rispettate le condizioni di impiego e posa in opera dei materiali, come previsto nei rispettivi certificati di omologazione; nonché certificati di omologazione, conformità e corrispondenza in opera delle porte, portoni e sipari resistenti al fuoco ove previsti.
- b) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, di cui al D.M. 37/2008 comprensiva di relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice. Di tale dichiarazione di conformità deve far parte integrante il progetto dell'impianto elettrico effettivamente realizzato, a firma di un tecnico abilitato, e la reazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi.
- c) copia della DIA (mod. B1) protocollata dalla competente ASL ai sensi del D.Lgs. n. 193/2007 in caso di produzione o somministrazione di alimenti e bevande.
- d) certificato di collaudo statico, a firma di un tecnico abilitato, per tutte le strutture installate;
- e) dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata, appositamente redatta dall'installatore;
- f) documentazione per le misure antincendio prevista dalla vigente normativa in materia antincendio.
- g) certificato di agibilità edilizia dei locali.

Art. 7 - Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

1. I progetti dei locali e degli impianti permanenti con capienza pari o inferiore a 200 persone, impiegati per spettacoli o pubblici trattenimenti, sono soggetti al parere da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che può disporre anche i successivi controlli.

2. Le verifiche e gli accertamenti dei medesimi locali ed impianti devono essere effettuati da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, il quale con una relazione tecnica attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle vigenti regole tecniche, stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, nonché la conformità al progetto approvato dalla Commissione e, per i locali con capienza fra 101 e 200 persone, la conformità al parere di prevenzione incendi espresso dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. In tale ultimo caso dovrà essere prodotta al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco la richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. In presenza di allestimenti temporanei, le verifiche e gli accertamenti delle strutture e dei relativi impianti devono essere effettuati da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, il quale con una relazione tecnica - da presentare preventivamente al Comune - attesta la rispondenza della struttura e dei relativi impianti alle regole tecniche stabilite con decreto Ministero dell'Interno 19 agosto 1996 e successive modificazioni. Tutta la relativa documentazione tecnica progettuale e certificativa citata nella suddetta relazione dovrà essere consegnata -

a cura di detto professionista - al titolare della licenza di pubblico spettacolo o intrattenimento e resa disponibile per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Art. 8 - Allestimenti temporanei con strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico

1. Il richiedente dovrà inoltrare al Comune, la domanda per l'ottenimento della licenza allegando la seguente documentazione:

- a) una planimetria in scala 1:1000 o 1:500, a firma di un tecnico abilitato, in grado di evidenziare: l'area utilizzata per la manifestazione; l'eventuale recinzione e le relative aperture per l'esodo; l'ubicazione dei palchi, degli stand, delle tensostrutture, dei fuochi e/o delle cucine con i relativi depositi combustibili, l'eventuale sistema di alimentazione; la sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi; l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di spegnimento fissi e portatili; l'ubicazione dei servizi igienici previsti;
- b) una relazione tecnica descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, in grado di evidenziare: il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento; i requisiti di reazione al fuoco dei materiali installati secondo le modalità di prova stabilite dal decreto del Ministero dell'Interno del 26/06/1984 "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi";
- c) l'affollamento previsto; il rispetto delle norme di cui alla vigente normativa in materia antincendio e in particolare al Decreto del Ministero dell'Interno 19/08/1996 e di tutte le altre norme tecniche di Prevenzione Incendi per le attività pertinenti che rientrano nel campo di applicazione delle stesse;
- d) per l'impianto elettrico è necessario predisporre: il progetto dell'impianto elettrico da realizzare, a firma di un tecnico abilitato, comprendente: lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento; gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati i punti di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste; il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete a terra; la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e dei componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione o dichiarazione sostitutiva nei casi non previsti;
- e) per l'impianto di adduzione gas o gasolio è necessario predisporre: un elaborato grafico, corredato di relazione tecnico descrittiva, dell'impianto da realizzare in conformità alle norme UNI-CIG se con potenze termiche inferiori a 34,89 KW o al Decreto del Ministero dell'Interno del 12/04/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi" nel caso di potenze superiori per impianti a gas, e al D.M. 28/04/2005 per impianti a gasolio;

f) per i rumori è necessario predisporre una richiesta di autorizzazione in deroga al Servizio Ambiente, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.

2. All'atto del sopralluogo da parte della Commissione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- a) certificato di idoneità statica, a firma di un tecnico abilitato, per tutte le strutture installate;
- b) dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata;
- c) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cui al D.M. 37/2008, comprensiva degli allegati obbligatori e del progetto effettivamente realizzato, a firma di un tecnico abilitato;
- d) certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di arredo e di rivestimento posti in opera, corredati dalla dichiarazione di conformità e di una dichiarazione attestante che sono state rispettate le condizioni di impiego e posa in opera dei materiali, come previsto nei rispettivi certificati di omologazione;
- e) dichiarazione di conformità dell'impianto di utilizzazione di gas e/o di gasolio alle norme UNI-CIG se con potenze termiche inferiori a 34/89 KW o al Decreto del Ministero dell'Interno del 12/04/1996 nel caso di potenze superiori per impianti a gas, e al D.M. 28/04/2005 per impianti a gasolio. Nei casi previsti dovrà essere prodotta la ricevuta dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando dei Vigili del Fuoco in base alla vigente normativa in materia antincendio;
- f) copia della DIA (mod. B1) protocollata dalla competente ASL ai sensi del D. Lgs. n. 193/2007 in caso di produzione o somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 9 - Allestimenti temporanei senza strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico

1. Per gli allestimenti temporanei in luoghi e spazi all'aperto (quali piazze e aree urbane), quando siano esclusi dal campo di applicazione della vigente normativa in materia antincendio e in particolare del Decreto del Ministero dell'Interno 19/08/1996, ovvero siano privi di specifiche attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, o usino attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, è fatto obbligo al richiedente di produrre, alle autorità competenti a rilasciare la licenza di esercizio:

- la dichiarazione dell'idoneità statica delle strutture allestite, a firma di un tecnico abilitato;
- la dichiarazione di corretto montaggio delle stesse;
- la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnico abilitato;
- l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

Art. 10 - Allestimenti temporanei ripetitivi

1. L'agibilità relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e con le stesse tipologie di strutture ed impianti ha validità di due anni dalla data di conclusione

dell'ultima manifestazione verificata, fatto salvo il caso in cui la Commissione, in considerazione della natura dei luoghi, non ne limiti diversamente la durata.

2. Nei casi di cui al comma precedente, in occasione della presentazione delle domande di licenza ex articoli 68 o 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima manifestazione verificata, l'organizzatore dovrà presentare un'apposita dichiarazione attestante l'utilizzo delle stesse tipologie di strutture ed impianti e le medesime modalità di impiego. L'organizzatore dovrà presentare al Comune - preventivamente all'inizio della manifestazione - un'opportuna autocertificazione attestante il carattere di ripetitività della manifestazione, munita in allegato della documentazione certificativa riguardante il corretto montaggio di strutture, attrezzature, palchi, impianti elettrici, ecc., conformemente alla situazione corrispondente alla prima installazione.

3. Nei medesimi casi di cui al comma 1, in occasione della presentazione delle domande di licenza ex articoli 68 o 69 del T.U.L.P.S. decorsi due anni dalla conclusione della manifestazione per la quale era stata concessa l'ultima agibilità, non è necessario che gli organizzatori ripresentino la documentazione tecnica e progettuale dell'area e delle attrezzature, sempre che si utilizzi la stessa tipologia di strutture ed impianti, e senza modifiche sostanziali nella dislocazione, eventualmente in base ad un criterio fissato dalla Commissione.

Art. 11 - Installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per gruppi di attrazioni, nel contesto di una singola manifestazione, trattandosi di singole attrazioni installate e gestite in diretta responsabilità dei singoli gestori, è necessario acquisire, ai fini del rilascio della licenza di esercizio, la seguente documentazione:

- a) copia della licenza di esercizio delle singole attrazioni;
- b) copia del libretto dell'attività dal quale si evinca l'avvenuta verifica annuale dell'attrazione ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante";
- c) dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività, sottoscritta dal gestore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 3, del D.M. 18 maggio 2007, o, in alternativa da tecnico abilitato, riguardante tutti gli aspetti della sicurezza. Tale dichiarazione deve essere estesa ai collegamenti elettrici in presenza di aree attrezzate ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro elettrico dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività a firma di tecnico abilitato;
- d) dichiarazione rilasciata dall'esercente l'attrazione di spettacolo viaggiante di conoscenza del corretto uso dell'attrazione e dei comportamenti da tenere, a tutela della pubblica incolumità, in caso di possibili situazioni di emergenza.

2. La procedura di vigilanza mediante la Commissione va attivata solo in presenza di un parco di divertimento, definito quale complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge

18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni, giusto il D.M. 18 maggio 2007.

Art. 12 - Presentazione delle domande per spettacoli viaggianti

1. Le domande relative all'installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante devono essere presentate:

- a) in occasione delle sagre paesane, almeno 60 giorni prima dell'inizio fissato per le attività;
- b) in tutti gli altri casi, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'installazione, o comunque in tempo utile per lo svolgimento dell'istruttoria da parte degli uffici competenti.

2. Ciascuna richiesta, deve contenere:

- a) l'esatta individuazione della manifestazione a cui si chiede di partecipare o il periodo di tempo in caso di richieste non collegate a manifestazioni scadenzate o programmate;
- b) nome, cognome, luogo e data di nascita del titolare richiedente, la residenza, il recapito, un numero telefonico e il codice fiscale o la partita IVA;
- c) gli estremi dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata dal Comune di residenza;
- d) le esatte misure di ingombro dell'attrazione, comprensive di cassa, sporgenze pensili, pedane e pertinenze. L'attrazione deve essere indicata con la denominazione di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1968, n. 337.

3. Qualora la richiesta venga presentata per la prima volta, dovrà essere allegata una fotografia a colori dell'attrazione, e ciò anche nel caso di modifiche dell'attrazione intervenute rispetto alla richiesta precedente.

Art. 13 - Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo

1. Le verifiche e gli accertamenti relativamente alle manifestazioni e alle iniziative realizzate nel territorio comunale dai diversi soggetti che ne hanno titolo, sono svolte dalla *Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo*, di cui gli artt. 141 e 141bis del T.U.L.P.S..

2. La Commissione, istituita con apposita delibera di Giunta comunale, viene nominata con Decreto del Sindaco per la durata di tre anni. In ogni caso i componenti rimangono in carica e la Commissione continua ad operare sino a nuova nomina.

3. La Commissione ha il compito di verificare le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977.

4. Il parere viene adottato dalla Commissione ed è valido se sono presenti tutti i componenti previsti dalla legge; ne darà conto uno specifico verbale che viene sottoscritto da tutti i membri della Commissione che partecipano alla seduta. Resta a carico del richiedente l'onere

del ritiro presso gli Uffici comunali della copia del verbale della riunione, prima dell'inizio della manifestazione o del trattenimento.

5. Nel caso di manifestazioni temporanee, salvo diversa decisione del Sindaco, preso atto che non esiste un progetto edilizio in senso stretto su cui esprimere un parere, la verifica di cui al punto b) dell'articolo 141 del regolamento T.U.L.P.S. inizia con l'esame della documentazione prodotta a corredo della domanda. Nel caso non sia possibile portare a termine le operazioni di verifica, la Commissione potrà designare al proprio interno una "Commissione ristretta" per ultimare le operazioni.

6. Per la partecipazione alle sedute della Commissione verrà riconosciuto esclusivamente ai componenti esterni all'Amministrazione comunale un compenso forfettario lordo il cui ammontare viene fissato con deliberazione della Giunta comunale; il compenso non è dovuto a quei componenti la cui partecipazione alle sedute della Commissione sia in orario di servizio, come attività d'istituto; le relative spese sono a carico del soggetto richiedente la licenza di pubblico spettacolo.

Art. 14 - Convocazione e funzionamento della Commissione

1. La Commissione è convocata dal Presidente o suo delegato, con avviso scritto, a mezzo fax o a mezzo posta elettronica da inviare a tutti i componenti, con indicati: il giorno, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti da trattare. La convocazione è inviata anche al soggetto richiedente la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo, il quale può intervenire alla seduta per illustrare il progetto o l'iniziativa e presentare memorie e documenti, anche mediante proprio rappresentante o tecnico incaricato.

2. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario o provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.

3. Qualora per motivi organizzativi non possa intervenire all'orario stabilito il nominato ovvero il suo supplente o delegato, il suo parere potrà essere dato per iscritto anche in un momento diverso, comunque antecedente la manifestazione e/o spettacolo.

4. Qualora per motivi organizzativi non possa intervenire il nominato, ovvero il suo supplente o delegato, potrà essere autorizzato a partecipare in veste consultiva un altro soggetto qualificato, il quale rilascerà un parere di massima che dovrà essere confermato per iscritto dal titolare della nomina.

5. I componenti la Commissione devono astenersi dal prendere parte ai relativi lavori quando si tratta di interesse proprio o del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado.

6. Le domande, di cui al precedente articolo 3, comma 5, devono essere corredate della documentazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato. In ogni caso è fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriore documentazione, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da esaminare o verificare.

7. Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della domanda e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione. In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la domanda è dichiarata irricevibile.

8. Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento ne chiederà l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 15 - Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo regolamento di attuazione.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione che lo approva.